



Z.13 PENSIONI INTERNAZIONALI (ITALIANI ALL'ESTERO, STRANIERI IN ITALIA)

PENSIONI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

In linea generale, valgono le regole seguenti:

periodi di **lavoro svolti in Stati dell'Unione Europea**: valgono le regole comunitarie che regolano la totalizzazione dei periodi assicurativi;

periodi di **lavoro svolti in Stati non comunitari** convenzionati: valgono le regole stabilite nelle rispettive convenzioni bilaterali;

periodi di **lavoro svolti in Stati non comunitari convenzionati**: il lavoratore matura il diritto a pensione nello Stato dove ha lavorato secondo le regole nello stesso vigenti, e può richiedere il riscatto a titolo oneroso al fine della maturazione della pensione in Italia.

Totalizzazione comunitaria

In Italia si tiene conto, ai fini del diritto alla maturazione della pensione, dei periodi di contribuzione maturati all'estero, ma la pensione viene calcolata solo sui contributi versati in Italia; allo stesso modo lo stato estero comunitario, terrà conto ai fini della maturazione della pensione dei periodi di contribuzione maturati in Italia, ma liquiderà la pensione sulla base dei contributi versati.

Il periodo assicurativo minimo per richiedere la totalizzazione è di un anno.

Per il Regno Unito, a seguito della "*brexit*", tale normativa si applica fino al 31 dicembre 2020.

La totalizzazione comunitaria può essere richiesta anche dai superstiti.

Riscatto dei periodi contributivi in stati esteri non comunitari

Il lavoratore può richiedere il riscatto a pagamento dei periodi di lavoro svolti all'estero per utilizzare tali periodi in Italia ai fini della maturazione del diritto a pensione.

Naturalmente per tali periodi potrà anche percepire, ove spettante secondo le regole dello stato estero, la corrispondente pensione estera maturata.

Convenzioni bilaterali

Le convenzioni dell'Italia con ciascuno Stato regolamentano la possibilità di totalizzazione o di cumulo della pensione, reciprocamente riconosciuta ai rispettivi cittadini, ovvero di mantenere un'unica posizione assicurativa o di ottenere il pagamento di un'unica pensione nello Stato di residenza.

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con i seguenti stati: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, Ex Jugoslavia, Israele, Jersey, Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Capo Verde, Repubblica di Corea, San Marino, Santa Sede, Stati Uniti, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.



PENSIONI DEGLI STRANIERI IN ITALIA

Rimpatrio

In caso di rientro in patria di cittadini di Stati non convenzionati, che abbiano svolto attività lavorativa in Italia, è previsto il diritto ad ottenere il riconoscimento della Pensione di Vecchiaia al compimento dell'età pensionabile (67 anni) anche se non è maturato il requisito contributivo minimo (20 anni).

In caso di decesso, ma solo dopo la liquidazione della pensione, spetta la reversibilità ai superstiti.

Lavoratori stagionali

La legge italiana riconosce il diritto al trasferimento dei contributi presso la gestione previdenziale dello Stato Estero di provenienza. È fatto salvo il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale in caso di successivo rientro stabile in Italia.

Normativa di riferimento:

Legge 335/1995: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335>

Legge 189/2002: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189>

D. Lgs. 42/2006: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;42>

INPS, Circolare 45/2003: <https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2045%20del%2028-2-2003.htm>

INPS, Circolare 35/2012: <https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2035%20del%2014-03-2012.htm>

INPS, Circolare 95/2012: <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2095%20del%2012-07-2012.htm>

INPS, Circolare 119/2012: <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20119%20del%2004-10-2012.htm>

(aggiornata al 24 febbraio 2022 / MS)

